EURORISPARMIO

PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PENSIONE APERTO

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 50. Istituito in Italia e gestito da Sella SGR S.p.A., appartenente al gruppo bancario Sella e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A.

REGOLAMENTO

In vigore dal 31/07/2026

INDICE

INDICE 1
PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO 2
ART.1 - DENOMINAZIONE 2
ART.2 - ISTITUZIONE DEL FONDO, ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ, SEDE E RECAPITI 2
ART.3 - SCOPO 2
PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO 2
ART.4 - REGIME DEL FONDO 2
ART.5 - DESTINATARI E TIPOLOGIE DI ADESIONE 2
ART.6 - SCELTE DI INVESTIMENTO 2
ART.7 - GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI 3
ART.8 - SPESE 5
PARTE III – CONTRIBUZIONI E PRESTAZIONI 5
ART.9 - CONTRIBUZIONE 5
ART.10 - DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE 6
ART.11 - PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E RITA 6
ART.12 - EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE 7
ART.13 - TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE 8
ART.14 - ANTICIPAZIONI 8
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI 9
ART.15 - SEPARATEZZA PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE 9
ART.16 - SISTEMA DI GOVERNO 9
ART.17 - DEPOSITARIO 9
ART.18 - RESPONSABILE 9
ART.19 - ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA 9
ART.20 - CONFLITTI DI INTERESSE 10
ART.21 - SCRITTURE CONTABILI 10
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI 10
ART.22 - MODALITÀ DI ADESIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE 10
ART.23 - TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ADERENTI E DEI BENEFICIARI 10
ART.24 - COMUNICAZIONI E RECLAMI 11
PARTE VI – NORME FINALI 11
ART.25 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO 11
ART.26 - TRASFERIMENTO IN CASO DI MODIFICHE PEGGIORATIVE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DI MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE DEL FONDO 11
ART.27 - CESSIONE DEL FONDO 11
ART.28 - OPERAZIONI DI FUSIONE 11
ART.29 - RINVIO 11
ALLEGATO N. 1 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE 12
ALLEGATO N. 2 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE 14

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

ART.1 - DENOMINAZIONE

1. Il Fondo "Eurorisparmio Previdenza Complementare Fondo pensione aperto" (di seguito "Fondo"), è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto").

ART.2 - ISTITUZIONE DEL FONDO, ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ, SEDE E RECAPITI

1. Il Fondo è stato istituito dalla società "Sella SGR S.p.A." (di seguito "SGR") giusta autorizzazione rilasciata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito "COVIP") con provvedimento del 2 dicembre 1998; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
2. La SGR esercita l'attività di gestione del Fondo con effetto dalla medesima data.
3. Il Fondo è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 50.
4. L'attività relativa al Fondo è svolta in Milano, presso la sede della SGR.
5. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della SGR è sellasgr@pec.sellasgr.it; l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è: eurorisparmio@pec.sellasgr.it.

ART.3 - SCOPO

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e l'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

ART.4 - REGIME DEL FONDO

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

ART.5 - DESTINATARI E TIPOLOGIE DI ADESIONE

1. L'adesione al Fondo è consentita in forma individuale in modalità esplicita.
2. È altresì consentita l'adesione su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati dall'art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo. Ai sensi dell'art. 8, comma 7-bis, del Decreto l'adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche in modalità automatica mediante il conferimento tacito del TFR maturando, della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
3. Le adesioni individuali sono precluse a coloro a cui manchi meno di un anno al compimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.
4. Tra i destinatari del Fondo sono ricompresi gli aderenti taciti (i lavoratori dipendenti del settore privato assunti antecedentemente al 1° luglio 2026, che non hanno espresso alcuna volontà di adesione, nei tempi e nei modi fissati dal Decreto nella versione antecedente alla riforma di cui alla Legge n. 199/2025, circa il conferimento del TFR maturando).

ART.6 - SCELTE DI INVESTIMENTO

1. Il Fondo è articolato nei seguenti comparti, differenziati per profili di rischio-rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta:
   a. **Eurorisparmio Obbligazionario Garantito**. In questo comparto è investito il TFR degli aderenti taciti che risultano iscritti al Fondo;
   b. **Eurorisparmio Obbligazionario**;
   c. **Eurorisparmio Bilanciato**;
   d. **Eurorisparmio Azionario Europa**;
   e. **Eurorisparmio Azionario Internazionale**.
2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione salvo diversa disposizione dell'aderente. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo alla prima riallocazione successiva all'adesione tacita o automatica.
3. In alternativa all'investimento in uno o più comparti in conformità al precedente comma 2, è prevista la possibilità di aderire ai seguenti profili *life cycle*:
   a. Piano "Lifecycle 60-0"
   b. Piano "Lifecycle 80-0"
   c. Piano "Lifecycle 90-0". Questo profilo *life cycle* è destinato ad accogliere durante il periodo transitorio (dal 1° luglio 2026 al

completo adeguamento a quanto previsto dalla Deliberazione Covip del 23 giugno 2026 da effettuarsi entro il 30 giugno 2027) il TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore pervenuti a seguito di adesioni automatiche. Al termine dell'adeguamento le adesioni automatiche saranno riconvertite nel piano lifecycle predisposto sulla base di quanto definito dalla sopra richiamata Deliberazione Covip.

Ciascun Piano Lifecycle prevede il passaggio automatico della posizione individuale e la suddivisione dei contributi dell'aderente da comparti con grado di rischio più elevato verso comparti con grado di rischio progressivamente decrescente. L'adesione al piano ed i successivi trasferimenti programmati della posizione individuale vengono realizzati in funzione dell'età anagrafica e del sesso dell'aderente, secondo quanto indicato nella seguente tabella.

Età anagrafica (anni compiuti)	Comparti ai quali viene allocata la posizione		
	Piano "Lifecycle 60-0"	**Piano "Lifecycle 80-0"**	**Piano "Lifecycle 90-0"**
Maschio: fino a 39 Femmina: fino a 34	60% Azionario Europa 40% Obbligazionario	80% Azionario Europa 20% Obbligazionario	30% Azionario Internazionale 60% Azionario Europa 10% Obbligazionario
Maschio: tra 40 e 44 Femmina: tra 35 e 39	50% Azionario Europa 50% Obbligazionario	70% Azionario Europa 30% Obbligazionario	25% Azionario Internazionale 55% Azionario Europa 20% Obbligazionario
Maschio: tra 45 e 49 Femmina: tra 40 e 44	40% Azionario Europa 60% Obbligazionario	55% Azionario Europa 45% Obbligazionario	20% Azionario Internazionale 45% Azionario Europa 35% Obbligazionario
Maschio: tra 50 e 52 Femmina: tra 45 e 47	30% Azionario Europa 70% Obbligazionario	40% Azionario Europa 60% Obbligazionario	10% Azionario Internazionale 40% Azionario Europa 50% Obbligazionario
Maschio: tra 53 e 55 Femmina: tra 48 e 50	20% Azionario Europa 80% Obbligazionario	30% Azionario Europa 70% Obbligazionario	35% Azionario Europa 65% Obbligazionario
Maschio: tra 56 e 58 Femmina: tra 51 e 53	15% Azionario Europa 85% Obbligazionario	20% Azionario Europa 80% Obbligazionario	25% Azionario Europa 75% Obbligazionario
Maschio: 59 Femmina: 54	10% Azionario Europa 90% Obbligazionario	10% Azionario Europa 90% Obbligazionario	10% Azionario Europa 90% Obbligazionario
Maschio: 60 Femmina: 55	5% Azionario Europa 95% Obbligazionario	5% Azionario Europa 95% Obbligazionario	5% Azionario Europa 95% Obbligazionario
Maschio: da 61 in poi Femmina: da 56 in poi	100% Obbligazionario Garantito	100% Obbligazionario Garantito	100% Obbligazionario Garantito

L'aderente, anche successivamente all'adesione e senza alcun vincolo, avrà facoltà di trasferire la propria posizione individuale da un Piano Lifecycle ad un altro e di spostarsi dalla modalità prevista dal comma 2 a quella del presente comma e viceversa.

Il periodo di permanenza minimo in ciascun Piano Lifecycle è fissato in un anno, così come nell'eventuale adesione a singoli Comparti. Ai fini del rispetto del periodo di permanenza minimo vengono considerate anche le riallocazioni automatiche previste dal Piano. Qualora il periodo intercorrente tra il momento dell'adesione e quello della prima riallocazione automatica sia inferiore ad un anno, l'allocazione iniziale coinciderà con quella della prima riallocazione prevista.

ART.7 - GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. La SGR effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
2. Ferma restando la responsabilità della SGR essa può affidare a soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), c-bis) del Decreto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.
3. La SGR verifica i risultati della gestione mediante l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento.
4. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

A) EURORISPARMIO OBBLIGAZIONARIO GARANTITO

Obiettivo: rivalutare il capitale nel medio periodo e proteggere l'investimento attraverso la garanzia di restituzione del capitale versato (come esplicitato nei paragrafi successivi alla descrizione della politica d'investimento).

Politica d'investimento: il comparto investe in strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria ed in quote di OICR che prevedono l'investimento in strumenti monetari ed obbligazionari. È previsto inoltre l'investimento in misura residuale in strumenti di natura azionaria ed in quote di OICR relativi. In ogni caso il comparto potrà investire residualmente in OICR immobiliari. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in Euro. L'esposizione massima azionaria detenibile è pari al 10%. La politica d'investimento è idonea alla gestione del conferimento tacito del TFR, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

La selezione degli strumenti finanziari su cui investire avviene, con una visione di lungo periodo, sulla base di decisioni di investimento che, oltre a essere fondate sull'analisi finanziaria, sono operate sulla base di analisi non finanziarie che prendono in considerazione in modo sistematico i fattori di tipo ambientale, sociale e di governo societario (ESG).

Categorie di emittenti: principalmente emittenti governativi, organismi internazionali ed emittenti societari di adeguata qualità creditizia (*Investment Grade*) di Europa, America e in misura residuale Asia. Non sono previsti investimenti sui mercati di Paesi Emergenti. La percentuale massima di rischio di cambio associato è pari al 10%.

B) EURORISPARMIO OBBLIGAZIONARIO

Obiettivo: rivalutare il capitale investito rispondendo alle esigenze di un soggetto che è avverso al rischio e privilegia investimenti volti a favorire nel tempo la stabilità del capitale e dei rendimenti.

Politica d'investimento: il comparto investe in strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria ed in quote di OICR che prevedono l'investimento in strumenti monetari ed obbligazionari. In ogni caso il comparto potrà investire residualmente in OICR immobiliari. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in Euro. La duration massima del Comparto è pari a 9 anni.
La selezione degli strumenti finanziari su cui investire avviene, con una visione di lungo periodo, sulla base di decisioni di investimento che, oltre a essere fondate sull'analisi finanziaria, sono operate sulla base di analisi non finanziarie che prendono in considerazione in modo sistematico i fattori di tipo ambientale, sociale e di governo societario (ESG).

Categorie di emittenti: principalmente emittenti governativi, organismi internazionali ed emittenti societari di adeguata qualità creditizia (*Investment Grade*) di Europa, America, Asia. E' previsto l'investimento in misura residuale in Paesi Emergenti. La percentuale massima di rischio di cambio associato è pari al 10%.

C) EURORISPARMIO BILANCIATO

Obiettivo: rivalutare il patrimonio investito nel lungo periodo, mediante un'adeguata diversificazione degli investimenti in strumenti finanziari obbligazionari ed azionari.

Politica d'investimento: il comparto investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria ed in quote di OICR che prevedono l'investimento in strumenti obbligazionari ed azionari. In ogni caso il comparto potrà investire residualmente in OICR immobiliari e in strumenti finanziari connessi alle commodities. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in Euro. La duration massima del Comparto è pari a 7 anni. L'esposizione massima azionaria detenibile è pari al 60%.

La selezione degli strumenti finanziari su cui investire avviene, con una visione di lungo periodo, sulla base di decisioni di investimento che, oltre a essere fondate sull'analisi finanziaria, sono operate sulla base di analisi non finanziarie che prendono in considerazione in modo sistematico i fattori di tipo ambientale, sociale e di governo societario (ESG).

Categorie di emittenti: principalmente emittenti governativi, organismi internazionali ed emittenti societari di adeguata qualità creditizia (*Investment Grade*) di Europa e America. E' previsto l'investimento in misura residuale in Asia e Paesi Emergenti. La percentuale massima di rischio di cambio associato è pari al 25%.

D) EURORISPARMIO AZIONARIO EUROPA

Obiettivo: rivalutare il capitale investito rispondendo alle esigenze di un soggetto che ricerca rendimenti elevati nel lungo periodo ed è disposto ad accettare un'elevata esposizione al rischio.

Politica d'investimento: il comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria ed in quote di OICR che prevedono l'investimento in strumenti azionari. E' previsto l'investimento in strumenti di natura obbligazionaria e monetaria ed in quote di OICR relativi. In ogni caso il comparto potrà investire residualmente in OICR immobiliari e in strumenti finanziari connessi alle commodities. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati nelle valute europee. L'esposizione massima azionaria detenibile è pari al 100%.

La selezione degli strumenti finanziari su cui investire avviene, con una visione di lungo periodo, sulla base di decisioni di investimento che, oltre a essere fondate sull'analisi finanziaria, sono operate sulla base di analisi non finanziarie che prendono in considerazione in modo sistematico i fattori di tipo ambientale, sociale e di governo societario (ESG).

Categorie di emittenti: principalmente emittenti societari europei. E' previsto l'investimento in misura residuale in America, Asia e Paesi Emergenti. La percentuale massima di rischio di cambio associato è pari al 30%.

E) EURORISPARMIO AZIONARIO INTERNAZIONALE

Obiettivo: rivalutare il capitale investito rispondendo alle esigenze di un soggetto che ricerca rendimenti elevati nel lungo periodo ed è disposto ad accettare un'elevata esposizione al rischio azionario.

Politica d'investimento: il comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria ed in quote di OICR che prevedono l'investimento in strumenti azionari. E' previsto l'investimento in strumenti di natura obbligazionaria e monetaria ed in quote di OICR relativi. In ogni caso il comparto potrà investire residualmente in OICR immobiliari e in strumenti finanziari connessi alle commodities. L'esposizione massima azionaria detenibile è pari al 100%.

La selezione degli strumenti finanziari su cui investire avviene, con una visione di lungo periodo, sulla base di decisioni di investimento che, oltre a essere fondate sull'analisi finanziaria, sono operate sulla base di analisi non finanziarie che prendono in considerazione in modo sistematico i fattori di tipo ambientale, sociale e di governo societario (ESG).

Categorie di emittenti: principalmente emittenti societari di Europa, America, Asia e Oceania. E' previsto l'investimento in misura residuale in Paesi Emergenti. La percentuale massima di rischio di cambio associato è pari al 30%.

L'adesione al comparto denominato "Eurorisparmio Obbligazionario Garantito" attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla SGR da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all' Art. 10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'Art. 11, con esclusione della prestazione in forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA);
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;

- riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a quarantotto mesi.

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata calcolata, ai sensi dell'Art.10, con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla SGR.

PIANO LIFECYCLE 90-0

La politica di investimento del Piano 'Lifecycle 90-0', destinato ad accogliere i contributi derivanti dalle adesioni automatiche, si caratterizza per una composizione che varia nel tempo in funzione del peso attribuito ai singoli Comparti che lo costituiscono, le cui rispettive politiche di investimento sono descritte nei paragrafi precedenti.

5. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio-rendimento, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, sono descritti nella Nota informativa. La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche dei profili *life cycle*.

ART.8 - SPESE

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: non previste;

b) spese relative alla fase di accumulo:

b.1) **direttamente a carico dell'aderente**: una commissione pari a 20,00 euro applicata annualmente.

b.2) **indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto**:

una commissione di gestione pari ad una percentuale su base annua calcolata sul valore complessivo netto di ciascun comparto secondo le seguenti aliquote, prelevata con cadenza trimestrale:

- 0,15% trimestrale, corrispondente allo 0,60% su base annua, per Eurorisparmio Obbligazionario Garantito;
- 0,20% trimestrale, corrispondente allo 0,80% su base annua, per Eurorisparmio Obbligazionario;
- 0,30% trimestrale, corrispondente all'1,20% su base annua, per Eurorisparmio Bilanciato;
- 0,35% trimestrale, corrispondente all'1,40% su base annua, per Eurorisparmio Azionario Europa ed Eurorisparmio Azionario Internazionale.

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico del comparto le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile, salva diversa decisione della SGR.

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga di carattere generale previsti dalla COVIP. In particolare, nel caso di investimenti in OICR collegati dal compenso della SGR sarà dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dell'OICR collegato. Fanno eccezione gli investimenti in FIA diversi da quelli collegati.

c) spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

c.1) 25,00 euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica;

c.2) 25,00 euro in caso di riscatto della posizione individuale;

c.3) 25,00 euro in caso di anticipazione;

d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite**, quali riportate nell'Allegato n. 2.

d-*bis*) spese relative alle prestazioni pensionistiche diverse della rendita vitalizia:

d-bis.1) **spese per la gestione finanziaria di cui alla lettera b.2), in relazione al/ai comparto/i nel/i quale/i è investita la posizione individuale residua**;

d-bis.2) **spese in cifra fissa** dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi**:** una commissione pari a 50,00 euro applicata annualmente.

e) **spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)** dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi**:** una commissione pari a 20,00 euro applicata annualmente indipendentemente dalla rateazione prescelta.

2. L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti.
3. Sono a carico della SGR tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

PARTE III – CONTRIBUZIONI E PRESTAZIONI

ART.9 - CONTRIBUZIONE

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano la contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
3. I lavoratori dipendenti, in caso di adesione esplicita, possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Nelle adesioni collettive il conferimento del TFR può anche essere parziale ove previsto dagli accordi collettivi. Qualora il lavoratore decida altresì di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi

collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi di contribuire al Fondo.

4. L'aderente su base individuale ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. In caso di adesione automatica, sono devoluti il TFR maturando, il contributo del datore di lavoro e la contribuzione del lavoratore. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335. L'aderente può conferire il TFR anche in misura parziale ove previsto dagli accordi collettivi.
6. In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore che aderisce su base collettiva ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12 del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
8. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

ART.10 - DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'Art. 8, comma 1, lett b.1). Sul primo versamento incidono anche eventuali spese di adesione.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. La SGR determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 11, 13 e 14 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui la SGR ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

ART.11 - PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E RITA

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'Art.9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di appartenenza.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di RITA con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 4 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, ai sensi dei commi 4 o 5, verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
7. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 13 e 14, ovvero, cessata l'erogazione della RITA parziale, la prestazione pensionistica.

9. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
10. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
11. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
12. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
13. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'Art. 13, commi 6 e 7.

ART.12 - EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione delle prestazioni in una delle tipologie di rendita vitalizia di seguito indicate:
   - una rendita vitalizia reversibile; detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale, alla persona da lui designata;
   - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi cinque anni ovvero dieci anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;
   - una rendita vitalizia con controassicurazione: detta rendita è corrisposta all'aderente finché in vita; in caso di suo decesso, il montante residuale è corrisposto alle persone da lui designate.
3. Nell'Allegato n. 2 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite vitalizie e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita vitalizia che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'Allegato n. 2 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.
5. In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:
   a) rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie.
   b) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non riscosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.
6. La SGR provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 180 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la SGR richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione, nel/i comparto/i scelto/i dall'aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel/i comparto/i individuato/i nella Nota informativa.

6-bis. Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi della SGR per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 6 può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo la SGR acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, la SGR procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.

7. Le prestazioni di cui al comma 5, lett. a) e b) non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica all'unico fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.
8. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 5, lett. a) e b) è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.
9. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 5, lett. a) e b), l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA, ad eccezione della variazione del comparto/profilo di investimento, che può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di partecipazione di cui all'art. 6, comma 2.
10. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso

in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR.

11. La Nota Informativa riporta le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 5, lett. a) e b).

ART.13 - TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
   a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
   b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
   c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
   d) riscattare la posizione individuale maturata, nella misura del 50 per cento o del 100 per cento, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta nel periodo di partecipazione al Fondo.
3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma 2 l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la SGR informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6. La SGR, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque non oltre il termine massimo di 180 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la SGR richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

ART.14 - ANTICIPAZIONI

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
   a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
   b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380;
   c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. La SGR provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 180 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la SGR richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

ART.15 - SEPARATEZZA PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della SGR, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della SGR o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la SGR.
4. La SGR è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla SGR e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della SGR e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità della SGR per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. La SGR è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote o in differenti classi di quote.

ART.16 - SISTEMA DI GOVERNO

1. La SGR assicura, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del Fondo, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli artt. 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexies, 5-septies, 5-octies e 5-nonies del Decreto in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

ART.17 - DEPOSITARIO

1. Il patrimonio del Fondo è depositato presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative (di seguito "depositario").
2. La SGR può revocare in ogni momento l'incarico al depositario il quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di almeno sei mesi; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
   - la SGR non abbia stipulato un nuovo contratto con altro depositario, in possesso dei requisiti di legge;
   - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso il nuovo depositario.
3. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità della SGR per l'operato del soggetto delegato.
4. Le funzioni di depositario sono regolate dalla normativa tempo per tempo vigente.
5. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

ART.18 - RESPONSABILE

2. La SGR nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Decreto.
3. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'Allegato n. 1.

ART.19 - ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA

1. È istituito un Organismo di rappresentanza (di seguito "Organismo"), ai sensi dell'art. 5, comma 5 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione e il funzionamento dell'Organismo sono riportate in un apposito documento denominato "Disposizioni in materia di Organismo di rappresentanza".
3. La SGR individua il numero complessivo dei componenti dell'Organismo in modo tale da garantire la rappresentatività degli iscritti per adesioni collettive e la funzionalità dell'Organismo.
4. Le aziende o i gruppi che provvedono alla designazione dei rappresentanti sono quelle che alla fine del mese precedente alla designazione hanno almeno 500 lavoratori iscritti al fondo pensione.
5. I componenti dell'Organismo restano in carica tre anni e possono svolgere più mandati. I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati in corso di mandato scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
6. Le spese di funzionamento dell'Organismo e gli eventuali compensi riconosciuti ai suoi componenti, non possono gravare sul fondo né sulla SGR.
7. L'Organismo svolge funzioni di collegamento tra le collettività che aderiscono al Fondo, la SGR e il Responsabile. L'Organismo non svolge funzioni di controllo.
8. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede e

devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

ART.20 - CONFLITTI DI INTERESSE

1. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

ART.21 - SCRITTURE CONTABILI

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. La SGR conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto del Fondo.
3. Il rendiconto del Fondo è pubblicato sul sito web della SGR

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

ART.22 - MODALITÀ DI ADESIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. L'adesione esplicita al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista tempo per tempo dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite alla SGR.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'Art. 26.
5. In caso di adesione automatica il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione, il profilo di tipo *life cycle* nel quale sono investiti i contributi, nonché le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
6. La raccolta delle adesioni al Fondo può essere svolta all'interno della sede legale o delle dipendenze della SGR da parte di addetti a ciò incaricati ovvero tramite la rete di distribuzione della SGR. Le adesioni su base collettiva possono essere raccolte anche presso i luoghi indicati nella Nota informativa.
7. L'efficacia dei contratti di adesione conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di adesione da parte dell'aderente, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n° 58/98; qualora i contratti siano collocati a distanza, la loro efficacia è sospesa per la durata di 30 giorni decorrenti dalla data di adesione ai sensi dell'art. 59 – octies, comma 1, del D.Lgs. n° 206/05 (Codice del Consumo). Entro detti termini l'aderente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato con modalità che garantiscono certezza della data di ricezione (lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo eurorisparmio@pec.sellasgr.it). La norma non si applica ai contratti di collocamento conclusi presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'adesione o del soggetto incaricato del collocamento. In caso di adesione mediante sito web, la SGR deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta alla SGR con modalità che garantiscono certezza della data di ricezione (lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo eurorisparmio@pec.sellasgr.it ovvero, qualora il contratto sia concluso mediante apposita interfaccia online avvalendosi della funzione di recesso disponibile su apposita interfaccia). La SGR, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. La SGR rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
8. L'aderente è tenuto ad effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al Fondo. In caso di inadempimento, la SGR ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'aderente, con lettera raccomandata a/r o pec, la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
9. Qualora nel corso della partecipazione al Fondo l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, la SGR ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando, con lettera raccomandata a/r o pec, la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

ART.23 - TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ADERENTI E DEI BENEFICIARI

1. La SGR mette a disposizione degli aderenti la documentazione inerente il Fondo e tutte le altre informazioni utili, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web della SGR, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari e presso la sede legale della SGR. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. La SGR fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

ART.24 - COMUNICAZIONI E RECLAMI

1. La SGR definisce le modalità con le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota Informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

ART.25 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. La SGR stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art. 26.

ART.26 - TRASFERIMENTO IN CASO DI MODIFICHE PEGGIORATIVE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DI MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE DEL FONDO

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.
2. La SGR comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno centoventi giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha novanta giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La SGR può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

ART.27 - CESSIONE DEL FONDO

1. Qualora la SGR non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In caso di cessione del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la SGR viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare ai sensi dell'art. 26 e con le modalità ivi previste.

ART.28 - OPERAZIONI DI FUSIONE

1. Nel caso in cui il Fondo sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro fondo gestito dalla medesima SGR, il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 26 e con le modalità ivi previste.

ART.29 - RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

ALLEGATO N. 1 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

ART.1 - NOMINA E CESSAZIONE DALL'INCARICO

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo di amministrazione della SGR, che esercita l'attività del Fondo. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della SGR.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico e le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro quindici giorni dalla deliberazione.

ART.2 - REQUISITI E INCOMPATIBILITÀ

1. I requisiti per l'assunzione dell'incarico di Responsabile sono previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
   a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la SGR o società da questa controllate o che la controllano;
   b) l'incarico di amministratore della SGR

ART.3 - DECADENZA

1. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico.

ART.4 - RETRIBUZIONE

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo di amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico e viene definita sulla base di una sana politica di remunerazione che tenga conto dei principi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, fermo restando che il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della SGR, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della SGR o di società controllanti o controllate.
2. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della SGR

ART.5 - AUTONOMIA DEL RESPONSABILE

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla SGR, riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della SGR, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art.6. La SGR gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo di amministrazione e di quello di controllo della SGR, per tutte le materie inerenti al Fondo.

ART.6 - DOVERI DEL RESPONSABILE

1. Il Responsabile verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla SGR, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
   a) vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:
      i) la politica di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento e nel Documento sulla politica di investimento e che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal Regolamento;
      ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
   b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:
      i) la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla SGR e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della SGR e di suoi clienti;
      ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;
   c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e dei beneficiari con riferimento ai controlli su:
      i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti e dei beneficiari, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;

ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti e dei beneficiari previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione dei reclami nonché il trattamento riservato ai singoli reclami;
v) la tempestività e la correttezza dell'erogazione delle prestazioni, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla SGR per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti e ai beneficiari; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di depositario, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni accessorie.
4. Delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della SGR indicando gli interventi correttivi da adottare.

ART.7 - RAPPORTI CON LA COVIP

1. Il Responsabile:
   - predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali irregolarità riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della SGR;
   - vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa tempo per tempo vigente e dalle istruzioni emanate in proposito;
   - comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della SGR, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.8 - RESPONSABILITÀ

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
2. Egli risponde verso la SGR e verso i singoli aderenti e beneficiari del Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis e 2395 del Codice Civile.

ALLEGATO N. 2 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

A decorrere dal 29 giugno 2017 la Società CBA Vita S.p.A. si è fusa per incorporazione nella Società HDI Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma, sito internet: www.hdiassicurazioni.it. Con questa operazione HDI Assicurazioni S.p.A. subentra in tutti i rapporti che fanno capo a CBA Vita S.p.A. e pertanto anche con riguardo alla "CONVENZIONE ASSICURATIVA PER L'EROGAZIONE DELLE RENDITE VITALIZIE" di seguito riportata i riferimenti a CBA Vita S.p.A. devono intendersi come riferiti a HDI Assicurazioni S.p.A..

A decorrere dall'1 settembre 2018 la Società Sella Gestioni SGR S.p.A. ha cambiato denominazione in Sella SGR S.p.A.. La sede della società è in Via Filippo Sassetti, 32 - 20124 Milano.

CONVENZIONE ASSICURATIVA PER L'EROGAZIONE DELLE RENDITE VITALIZIE TRA CBA VITA S.P.A. e SELLA GESTIONI SGR

Per gli iscritti al Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita
Eurorisparmio Previdenza Complementare - Fondo Pensione Aperto

01 agosto 2015

La Società **SELLA GESTIONI SGR** - Società di gestione di fondi comuni - in seguito denominata Fondo Pensione, la quale interviene nella sua qualità di soggetto istitutore del Fondo Pensione aperto denominato **EURORISPARMIO Previdenza complementare fondo pensione aperto**, nella persona del suo legale rappresentante Dott.ssa Anna Maria Ceppi

e

L'impresa d'assicurazioni CBA Vita S.p.A., in seguito denominata per brevità Società, nella persona del suo legale rappresentante Dott. Biagio Massi;

Premesso che

1. Il Fondo Pensione, costituito in forma di patrimonio di destinazione separato ed autonomo, è autorizzato all'esercizio dell'attività ed è iscritto all'albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione in data 13 gennaio 1999 con il numero 50;
2. la Società è autorizzata all'esercizio dell'attività d'assicurazione sulla durata della vita umana ed è in possesso dei requisiti fissati dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 6 comma 7 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n° 252 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito definito Decreto);
3. il Fondo Pensione intende stipulare la convenzione di cui all'articolo 6 comma 3 del Decreto;

convengono e stipulano quanto segue:

CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA

ART.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE. PRESTAZIONI ASSICURATE

1. La convenzione ha per oggetto l'assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile sulla testa degli Iscritti al Fondo Pensione (di seguito indicati come Assicurati o Aventi diritto) che, avendo maturato i requisiti d'accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dal Regolamento del Fondo Pensione, siano inserite in assicurazione su indicazione del Fondo Pensione stesso.
2. L'importo annuo di ciascuna rendita si ottiene applicando al premio versato alla Società, al netto delle imposte, ai sensi dell'articolo 2, il coefficiente indicato nella tabella allegata alla presente convenzione con i criteri ivi previsti (Allegato B).
3. Il Fondo Pensione può richiedere, in relazione al singolo Assicurato che, in luogo della rendita di cui al primo comma, sia erogata una delle seguenti altre rendite vitalizie:
   3.1. rendita da corrispondersi in modo certo per i primi 5 anni all'Assicurato o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Trascorso tale periodo la rendita verrà corrisposta finché l'Assicurato risulti essere in vita.
   3.2. rendita da corrispondersi in modo certo per i primi 10 anni all'Assicurato o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Trascorso tale periodo la rendita verrà corrisposta finché l'Assicurato risulti essere in vita;
   3.3. rendita vitalizia da corrispondersi all'Assicurato da rendere reversibile totalmente a favore di un secondo beneficiario, designato all'atto della conversione del montante contributivo, al verificarsi del decesso dell'Assicurato.
4. È facoltà del Fondo Pensione richiedere la corresponsione di una o più forme di rendita tra quelle previste.
5. La rendita, come quantificata al precedente comma 2, sarà periodicamente adeguata secondo quanto previsto nel documento allegato alla presente convenzione (Allegato A).

ART.2 - PREMIO DI ASSICURAZIONE

1. La Società s'impegna a corrispondere all'Assicurato le rendite oggetto della presente convenzione a fronte del pagamento di un premio unico per ciascuna rendita assicurata.
2. I premi saranno pagati, tramite bonifico bancario su un conto intestato alla Società, in un'unica soluzione in corrispondenza del 28 del mese di inserimento dell'Assicurato in convenzione, se tale inserimento è avvenuto entro il 21 del mese stesso; in caso contrario l'inserimento avverrà il 28 del mese successivo.

   Le coordinate bancarie del conto corrente verranno comunicate, dalla Società al Fondo Pensione, successivamente alla stipula

della presente convenzione.

3. La Società rilascerà una quietanza a fronte del pagamento di ciascun premio comprensivo di imposte e tasse, riportante l'indicazione degli estremi identificativi dell'Assicurato e l'importo della prestazione assicurata.
4. Per l'elaborazione dei coefficienti di conversione in una delle forme di rendita di cui all'articolo 1 comma 2 sono stati applicati i caricamenti determinati secondo i criteri riportati nella tabella B allegata.

ART.3 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Il Fondo Pensione, all'atto dell'inserimento di ciascun Aderente in convenzione, s'impegna a comunicare alla Società i seguenti dati relativi all'Aderente ed all'eventuale testa reversionaria:
   - dati anagrafici completi;
   - codice fiscale;
   - copia di un documento di identità in corso di validità;
   - ammontare del premio pari al montante destinato alla prestazione di rendita;
   - dichiarazione dell'Aderente riguardo alla tipologia di rendita prescelta e alla periodicità di liquidazione della rendita stessa;
   - dichiarazione dell'Aderente riportante le coordinate bancarie complete su cui effettuare il pagamento della prestazione di rendita;
   - documentazione necessaria per l'assolvimento degli obblighi fiscali conseguenti all'erogazione della rendita.
2. Le dichiarazioni del FONDO PENSIONE devono essere esatte e complete; l'inesatta indicazione dei dati dell'aderente o della testa reversionaria comporta la rettifica dell'importo delle rate di rendita dovute e/o di quelle eventualmente già corrisposte.

ART.4 - PAGAMENTO DELLA RENDITA

1. Le prestazioni oggetto della presente convenzione saranno erogate dalla Società direttamente all'Assicurato.

   La Società, ad ogni scadenza delle rate di rendita, bonificherà agli aventi diritto il relativo importo al netto delle ritenute fiscali di legge.
2. I pagamenti vengono effettuati previa richiesta alla Società, sottoscritta dagli aventi diritto e completa di tutta la documentazione necessaria, in relazione alla causa del pagamento richiesto.

   Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.
3. Ciascuna rendita avrà decorrenza fissa al 28 del mese in cui viene effettuato il pagamento del premio unico e sarà erogata, a richiesta dell'Aderente, in rate annuali, semestrali, trimestrali e mensili posticipate e quindi a partire dall'anno, semestre, trimestre o mese successivo alla data della decorrenza.
4. Il vitaliziato dovrà fornire alla Società, con frequenza annuale, il certificato di esistenza in vita. Eventuali rate di rendita pagate e non dovute dovranno essere restituite dagli eredi del vitaliziato alla Società.
5. L'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Assicurato fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 1.

ART.5 - VALORE DI RISCATTO

1. Le rendite oggetto della presente convenzione non ammettono valore di riscatto.

ART.6 - DECORRENZA, DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione ha decorrenza dal 1 agosto 2015 ed una durata di 5 anni e si rinnoverà successivamente senza alcuna formalità a meno che non venga disdetta dalla Società o dal Fondo Pensione con un preavviso di almeno 90 giorni a mezzo lettera raccomandata.
2. L'efficacia della disdetta, comunicata nei modi di cui al precedente comma 1, resterà comunque sospesa fino a quando il Fondo Pensione non avrà stipulato una nuova Convenzione con altra Società di Assicurazione, in possesso dei requisiti di legge per l'erogazione delle rendite.
3. Il recesso non ha effetto sulle coperture assicurative in corso che restano comunque in vigore alle condizioni previste dalla presente convenzione.

ART.7 - TASSE, BOLLI ED IMPOSTE

1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sia sul premio unico versato sia sulla rendita convenuta, sono a carico dell'Assicurato.
2. La Società provvederà, al momento dell'erogazione della rendita, ad effettuare le ritenute previste dalla vigente normativa ed a fornire annualmente all'Assicurato la certificazione relativa alla rendita dallo stesso percepita.

ART.8 - TASSO MASSIMO DI INTERESSE GARANTITO

1. Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall' ISVAP ai sensi dell'articolo 33 del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n° 209, sono applicate alla tariffa oggetto della presente convenzione relativamente agli Aderenti non ancora inseriti nella presente convenzione.

ART.9 - CLAUSOLA FINALE

1. I tassi di premio fissati nella presente convenzione possono essere modificati, a richiesta della Società, sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate ed i risultati dell'esperienza diretta.
2. Le eventuali modifiche verranno applicate previa comunicazione al Fondo Pensione, da effettuarsi con un preavviso di almeno 120 giorni.
3. Al termine del preavviso, tali modifiche verranno applicate agli iscritti al Fondo Pensione inseriti in assicurazione successivamente all'entrata in vigore delle modifiche stesse, fatta salva la mancata accettazione da parte del Fondo Pensione da esercitarsi, tramite lettera raccomandata da inviare alla sede della Società, entro il termine di preavviso di cui al punto 2.

   In ogni caso, le suddette modifiche non si applicano ai soggetti, già iscritti al Fondo Pensione alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

   In caso di mancata accettazione da parte del Fondo Pensione, a partire dal suddetto termine di 120 giorni, la presente convenzione non sarà più in vigore, fermi restando i suoi effetti per tutte le posizioni acquisite durante il periodo della sua validità.

ART.10 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative alla Convenzione, il Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Fondo Pensione.

Milano, 27 marzo 2015

CBA VITA S.P.A.
Biagio Massi

SELLA GESTIONI SGR
Anna Maria Ceppi

ALLEGATO A – MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE

I premi di assicurazione versati dal Fondo Pensione alla Società fanno parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione separata ALFIERE allegato alla presente convenzione, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

ART.1 - RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA DA ATTRIBUIRE AGLI ASSICURATI

Il rendimento annuo da attribuire alla posizione individuale è uguale al minore tra il 90% del rendimento annuo della gestione separata ALFIERE e il rendimento stesso diminuito di 0,65 punti percentuali. Per rendimento annuo della gestione separata ALFIERE si intende il rendimento conseguito dalla stessa nel periodo di osservazione riferito ai dodici mesi che precedono di due mesi la ricorrenza annua di inizio erogazione della rendita.

ART.2 - MISURA E RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA NEL CORSO DELLA SUA EROGAZIONE

Nel corso del pagamento della rendita, la misura annua di rivalutazione si ottiene dividendo la differenza – se positiva - fra il rendimento attribuito determinato secondo i criteri di cui al precedente articolo ed il tasso tecnico dell'1%, già precontato nel calcolo della rendita stessa, per il coefficiente 1,01. Qualora la suddetta differenza risulti negativa, la misura annua di rivalutazione è pari a zero.
Ad ogni successiva ricorrenza annua della data di scadenza, la prestazione in essere verrà rideterminata aggiungendo alla rendita garantita all'anno precedente la rivalutazione al tasso di interesse di cui al primo comma.

Regolamento della Gestione Separata "ALFIERE"

ART.1 - DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA. PERIODO DI OSSERVAZIONE E VALUTA DELLA GESTIONE SEPARATA. AMMONTARE MINIMO DELLE ATTIVITÀ DELLA GESTIONE SEPARATA

La Società gestisce, con le modalità stabilite dal presente Regolamento che costituisce parte integrante delle Condizioni Contrattuali ed è redatto ai sensi del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 38 del 3 giugno 2011, un portafoglio di valori mobiliari - di sua esclusiva proprietà ma amministrato separatamente dalle altre attività della Società - denominato "ALFIERE" (di seguito "Gestione Separata").

Il periodo di osservazione della Gestione Separata decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Gestione Separata è denominata in euro.

Il valore delle attività della Gestione Separata sarà non inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti le cui prestazioni si rivalutano in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione Separata stessa.

ART.2 - OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

La finalità della gestione è quella di ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio gestito, in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, tenendo presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa.

La Gestione Separata investe le proprie risorse nei seguenti strumenti finanziari, principalmente denominati in Euro:

- Titoli Obbligazionari Governativi, ossia emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri;
- Titoli Obbligazionari Corporate, ossia obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato o, se non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;
- Quote di OICR;
- Azioni negoziate in un mercato regolamentato;
- In via residuale, altri investimenti ammissibili secondo la normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche.

Non è inoltre esclusa la presenza di una componente di liquidità, costituita da depositi bancari e pronti contro termine, nel limite massimo del 20%.

L'investimento nel comparto azionario, per il tramite di azioni quotate o di quote di OICR azionari, non supera il 25% del patrimonio della Gestione Separata.

L'investimento in OICR, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, non supera il 30% del patrimonio della Gestione Separata.

L'investimento in Titoli Obbligazionari Governativi emessi dallo Stato Italiano o da altri Stati membri dell'Unione Europea, purché questi ultimi siano classificati di "elevata qualità creditizia" sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla Società, può rappresentare il 100% del patrimonio della Gestione Separata.

L'investimento in Titoli Obbligazionari Corporate, opportunamente ripartiti tra finanziari e non, di emittenti classificati di "buona qualità creditizia" sulla base del suddetto sistema interno di valutazione, può rappresentare fino al 75% del patrimonio della Gestione Separata.

Il sistema interno di valutazione del merito di credito può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi.

Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "buona qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating almeno pari ad "A-" da parte di almeno una delle citate agenzie di rating e di "elevata qualità creditizia" se il rating assegnato è almeno pari a "AA-".

Al fine di contenere il rischio di concentrazione, i titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da Società appartenenti allo stesso

Gruppo, con esclusione di quelli riconducibili al Gruppo di appartenenza della Società, non possono superare il 5% del patrimonio della Gestione Separata.

In coerenza con principi di una sana e prudente gestione delle risorse dalla Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche, non è escluso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati, aventi come sottostante tassi di interesse, cambi, azioni o indici connessi alle precedenti categorie di attivi e credito, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella Gestione stessa.

Nell'ambito della politica di investimento della Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari e in quote di OICR emessi o gestiti da Società controparti di CBA Vita ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008. Per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, tali investimenti non potranno comunque eccedere il 30% del patrimonio totale della Gestione.

ART.3 - RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

3.a. Il rendimento annuo della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione indicato al precedente punto 1., è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza di quel periodo alla giacenza media delle attività della Gestione stessa nello stesso periodo.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nello stesso periodo. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Società. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese indicate al successivo Articolo 4. di competenza del periodo ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

3.b. Nel corso del periodo di osservazione, vengono inoltre determinati i rendimenti annui della Gestione Separata riferiti a ciascuno degli 11 periodi di dodici mesi che si chiudono nel suddetto periodo di osservazione.

Il rendimento annuo realizzato in ciascun di tali periodi si determina con le medesime modalità indicate alla precedente lettera 3.a., rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del periodo considerato, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata nello stesso periodo.

ART.4 - SPESE A CARICO DELLA GESTIONE SEPARATA

Gravano sulla Gestione Separata unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono previste altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

ART.5 - CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA

La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

ART.6 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO. INCORPORAZIONE O FUSIONE CON ALTRE GESTIONI SEPARATE DELLA SOCIETÀ

Al presente Regolamento possono essere apportate le modifiche che si rendessero necessarie per il suo adeguamento alla normativa primaria e secondaria vigente. Il presente Regolamento potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole per i Contraenti.

La Società si riserva la facoltà di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Separate della Società stessa, aventi caratteristiche analoghe ed omogenee politiche di investimento, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

ALLEGATO B - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RENDITA ANNUA

Il valore della rendita annua si determina moltiplicando il montante contributivo da convertire in rendita per il coefficiente relativo alla forma di rendita prescelta determinato in base all'età dell'Aderente ed alla rateazione della rendita (con esclusione della rendita reversibile).

L'età è calcolata in anni interi per arrotondamento alla data della richiesta di conversione del montante contributivo in rendita effettuando la seguente correzione di età in funzione dell'anno di nascita dell'Aderente.

Anno di nascita	Correzione dell'età
Fino al 1907	+7
Dal 1908 al 1917	+6
Dal 1918 al 1922	+5
Dal 1923 al 1927	+4
Dal 1928 al 1939	+3
Dal 1940 al 1948	+2
Dal 1949 al 1957	+1
Dal 1958 al 1966	0
Dal 1967 al 1977	-1
Dal 1978 al 1988	-2
Dal 1989 al 2000	-3
Dal 2001 al 2013	-4
Dal 2014 al 2020	-5
Dal 2021 in poi	-6

Per determinare la rata di rendita si divide il valore della rendita annua per il numero delle rate da corrispondere (ad esempio se è stata scelta la rateazione mensile, per determinare l'importo la rata di rendita si divide l'importo della rendita annua per 12).

La rendita reversibile si ottiene sulla base dell'età arrotondata corretta di entrambi i beneficiari applicando il relativo coefficiente rilevato nella tabella allegata. L'età di entrambi i beneficiari deve essere corretta sulla base dell'anno di nascita in funzione della tabella sopra riportata. La rendita reversibile viene corrisposta unicamente in rate annuali.

I coefficienti per la conversione del montante in rendita reversibile sono riferiti per età della testa reversionaria che siano comprese entro un intervallo di 5 anni in più o in meno rispetto all'età della testa primaria. La Società si rende disponibile a calcolare ed a fornire al Fondo Pensione i coefficienti relativi a combinazioni di età non comprese tra quelle allegate.

BASI TECNICHE ADOTTATE

Per la determinazione dei coefficienti sono state adottate le seguenti ipotesi di natura demografica e finanziaria:

1. ipotesi demografica

Le probabilità di sopravvivenza vengono calcolate con riferimento alla tavola di mortalità, indifferenziata per sesso, denominata A62I come elaborata dall'ANIA con ipotesi di presenza del sesso femminile nella misura dell'60%.

2. ipotesi finanziaria

Tasso di interesse dell'1% annuo composto posticipato.

CARICAMENTI

Per la determinazione dei coefficienti sono stati applicati

- un caricamento per le spese di inserimento in convenzione pari all'1,50% del premio di tariffa;
- un caricamento per le spese di erogazione della rendita, espresso in percentuale del valore capitale della rendita stessa e variabile in funzione della rateazione prescelta dall'Assicurato, come indicato nella seguente tabella:

Rateazione della rendita	Caricamento per spese di erogazione
Annuale	0,90%
Semestrale	1,00%
Trimestrale	1,20%
Mensile	2,00%

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE PER LE RENDITE

RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO

Rendita annua assicurata per 1 euro di premio

	pagabile in rate posticipate			
Età	**annuali**	**semestrali**	**trimestrali**	**mensili**
50	0,030219	0,029958	0,029784	0,029475
51	0,030831	0,030559	0,030379	0,030063
52	0,031471	0,031189	0,031003	0,030679
53	0,032144	0,031850	0,031658	0,031325
54	0,032850	0,032544	0,032345	0,032002
55	0,033593	0,033273	0,033067	0,032715
56	0,034375	0,034042	0,033827	0,033465
57	0,035202	0,034853	0,034629	0,034256
58	0,036075	0,035710	0,035477	0,035092
59	0,037001	0,036618	0,036374	0,035977
60	0,037983	0,037580	0,037326	0,036915
61	0,039026	0,038602	0,038336	0,037911
62	0,040136	0,039688	0,039409	0,038969
63	0,041318	0,040845	0,040552	0,040094
64	0,042577	0,042077	0,041768	0,041293
65	0,043925	0,043394	0,043068	0,042574
66	0,045372	0,044806	0,044462	0,043946
67	0,046927	0,046324	0,045959	0,045420
68	0,048602	0,047957	0,047570	0,047005
69	0,050411	0,049719	0,049307	0,048714
70	0,052368	0,051624	0,051183	0,050560
71	0,054490	0,053687	0,053215	0,052558
72	0,056796	0,055926	0,055418	0,054724
73	0,059304	0,058359	0,057811	0,057075
74	0,062036	0,061006	0,060413	0,059631
75	0,065021	0,063893	0,063248	0,062414
76	0,068289	0,067049	0,066346	0,065454
77	0,071876	0,070507	0,069737	0,068780
78	0,075819	0,074301	0,073455	0,072423
79	0,080148	0,078459	0,077524	0,076409
80	0,084903	0,083014	0,081978	0,080768

RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO PAGABILE IN MODO CERTO PER I PRIMI 5 ANNI

Rendita annua assicurata per 1 euro di premio

	pagabile in rate posticipate			
Età	**annuali**	**semestrali**	**trimestrali**	**mensili**
50	0,030203	0,029941	0,029768	0,029459
51	0,030812	0,030540	0,030361	0,030045
52	0,031450	0,031168	0,030983	0,030658
53	0,032120	0,031827	0,031635	0,031302
54	0,032824	0,032518	0,032319	0,031977
55	0,033564	0,033245	0,033038	0,032687
56	0,034343	0,034010	0,033795	0,033434
57	0,035166	0,034817	0,034594	0,034221
58	0,036035	0,035671	0,035438	0,035054
59	0,036956	0,036574	0,036331	0,035934
60	0,037933	0,037530	0,037277	0,036867
61	0,038969	0,038546	0,038280	0,037856
62	0,040071	0,039624	0,039346	0,038907
63	0,041243	0,040772	0,040480	0,040024
64	0,042493	0,041994	0,041686	0,041212
65	0,043829	0,043299	0,042975	0,042482
66	0,045260	0,044697	0,044355	0,043841
67	0,046797	0,046197	0,045834	0,045297
68	0,048449	0,047808	0,047423	0,046861
69	0,050229	0,049542	0,049132	0,048543
70	0,052149	0,051411	0,050974	0,050354
71	0,054224	0,053428	0,052960	0,052307
72	0,056467	0,055607	0,055104	0,054416
73	0,058895	0,057963	0,057422	0,056693
74	0,061525	0,060511	0,059926	0,059153
75	0,064375	0,063268	0,062635	0,061813
76	0,067465	0,066253	0,065565	0,064688
77	0,070813	0,069483	0,068734	0,067796
78	0,074439	0,072974	0,072155	0,071150
79	0,078350	0,076733	0,075835	0,074755
80	0,082555	0,080766	0,079780	0,078617

RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO PAGABILE IN MODO CERTO PER I PRIMI 10 ANNI

Rendita annua assicurata per 1 euro di premio

	pagabile in rate posticipate			
Età	**annuali**	**semestrali**	**trimestrali**	**mensili**
50	0,030152	0,029891	0,029719	0,029411
51	0,030756	0,030485	0,030306	0,029991
52	0,031388	0,031107	0,030922	0,030599
53	0,032051	0,031759	0,031567	0,031235
54	0,032747	0,032443	0,032244	0,031903
55	0,033478	0,033161	0,032955	0,032605
56	0,034248	0,033916	0,033703	0,033342
57	0,035059	0,034713	0,034491	0,034120
58	0,035916	0,035553	0,035322	0,034939
59	0,036822	0,036442	0,036201	0,035806
60	0,037780	0,037381	0,037130	0,036722
61	0,038796	0,038376	0,038113	0,037691
62	0,039873	0,039431	0,039156	0,038719
63	0,041017	0,040551	0,040261	0,039808
64	0,042232	0,041739	0,041434	0,040964
65	0,043525	0,043002	0,042682	0,042193
66	0,044903	0,044348	0,044011	0,043501
67	0,046372	0,045783	0,045426	0,044895
68	0,047940	0,047312	0,046933	0,046379
69	0,049612	0,048941	0,048540	0,047960
70	0,051395	0,050678	0,050251	0,049643
71	0,053294	0,052525	0,052070	0,051433
72	0,055312	0,054486	0,054001	0,053331
73	0,057451	0,056562	0,056044	0,055339
74	0,059711	0,058753	0,058199	0,057456
75	0,062087	0,061055	0,060461	0,059678
76	0,064574	0,063460	0,062824	0,061998
77	0,067159	0,065958	0,065276	0,064404
78	0,069823	0,068529	0,067798	0,066878
79	0,072539	0,071145	0,070363	0,069393
80	0,075269	0,073772	0,072937	0,071915

RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE REVERSIBILE SU UN SECONDO ASSICURATO A PREMIO UNICO

Percentuale di reversibilità: 100%

Rendita annua assicurata, pagabile in rate annuali posticipate, per 1 euro di premio

Età testa primaria	Differenza in anni tra l'età della testa primaria e quella della testa reversionaria										
	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
50	0,025837	0,026106	0,026370	0,026627	0,026877	0,027118	0,027351	0,027572	0,027784	0,027983	0,028172
51	0,026264	0,026545	0,026821	0,027089	0,027351	0,027603	0,027845	0,028078	0,028298	0,028507	0,028705
52	0,026710	0,027004	0,027291	0,027572	0,027845	0,028109	0,028363	0,028606	0,028837	0,029056	0,029263
53	0,027176	0,027483	0,027784	0,028078	0,028363	0,028640	0,028906	0,029160	0,029402	0,029632	0,029849
54	0,027663	0,027983	0,028298	0,028606	0,028906	0,029195	0,029474	0,029741	0,029995	0,030237	0,030464
55	0,028172	0,028507	0,028837	0,029160	0,029474	0,029778	0,030070	0,030351	0,030618	0,030872	0,031111
56	0,028705	0,029056	0,029402	0,029741	0,030070	0,030390	0,030697	0,030992	0,031273	0,031540	0,031791
57	0,029263	0,029632	0,029995	0,030351	0,030697	0,031033	0,031356	0,031667	0,031963	0,032244	0,032509
58	0,029849	0,030237	0,030618	0,030992	0,031356	0,031710	0,032051	0,032378	0,032690	0,032987	0,033266
59	0,030464	0,030872	0,031273	0,031667	0,032051	0,032424	0,032784	0,033129	0,033459	0,033771	0,034066
60	0,031111	0,031540	0,031963	0,032378	0,032784	0,033177	0,033557	0,033922	0,034271	0,034601	0,034913
61	0,031791	0,032244	0,032690	0,033129	0,033557	0,033974	0,034376	0,034762	0,035130	0,035480	0,035811
62	0,032509	0,032987	0,033459	0,033922	0,034376	0,034816	0,035242	0,035651	0,036042	0,036413	0,036764
63	0,033266	0,033771	0,034271	0,034762	0,035242	0,035709	0,036161	0,036595	0,037010	0,037405	0,037777
64	0,034066	0,034601	0,035130	0,035651	0,036161	0,036656	0,037136	0,037598	0,038040	0,038459	0,038856
65	0,034913	0,035480	0,036042	0,036595	0,037136	0,037664	0,038174	0,038666	0,039137	0,039584	0,040007
66	0,035811	0,036413	0,037010	0,037598	0,038174	0,038737	0,039281	0,039806	0,040308	0,040786	0,041237
67	0,036764	0,037405	0,038040	0,038666	0,039281	0,039882	0,040464	0,041025	0,041562	0,042073	0,042555
68	0,037777	0,038459	0,039137	0,039806	0,040464	0,041106	0,041729	0,042330	0,042905	0,043452	0,043969
69	0,038856	0,039584	0,040308	0,041025	0,041729	0,042417	0,043085	0,043730	0,044347	0,044934	0,045489
70	0,040007	0,040786	0,041562	0,042330	0,043085	0,043824	0,044542	0,045235	0,045898	0,046530	0,047125
71	0,041237	0,042073	0,042905	0,043730	0,044542	0,045337	0,046110	0,046856	0,047570	0,048250	0,048892
72	0,042555	0,043452	0,044347	0,045235	0,046110	0,046967	0,047801	0,048605	0,049376	0,050109	0,050802
73	0,043969	0,044934	0,045898	0,046856	0,047801	0,048726	0,049626	0,050496	0,051329	0,052122	0,052871
74	0,045489	0,046530	0,047570	0,048605	0,049626	0,050627	0,051602	0,052543	0,053446	0,054305	0,055114
75	0,047125	0,048250	0,049376	0,050496	0,051602	0,052686	0,053743	0,054765	0,055744	0,056675	0,057551
76	0,048892	0,050109	0,051329	0,052543	0,053743	0,054922	0,056070	0,057180	0,058243	0,059252	0,060202
77	0,050802	0,052122	0,053446	0,054765	0,056070	0,057353	0,058603	0,059810	0,060965	0,062061	0,063091
78	0,052871	0,054305	0,055744	0,057180	0,058603	0,060001	0,061362	0,062675	0,063932	0,065123	0,066243
79	0,055114	0,056675	0,058243	0,059810	0,061362	0,062885	0,064369	0,065799	0,067167	0,068463	0,069681
80	0,057551	0,059252	0,060965	0,062675	0,064369	0,066030	0,067647	0,069206	0,070696	0,072108	0,073430

Le tabelle sopra esposte si applicheranno ai soggetti già aderenti al Fondo Pensione Eurorisparmio precedentemente alla data del 1° aprile 2024 che richiedano l'erogazione della prestazione assicurativa prima della data del 1° aprile 2027.

***

APPENDICE INTEGRATIVA ALL'ACCORDO PER L'EROGAZIONE DELLE RENDITE DEGLI ADERENTI AL FONDO PENSIONE EURORISPARMIO

HDI Assicurazioni S.p.A. (già CBA Vita S.p.A.), con sede legale in Piazza G. Marconi 25, 00144 Roma, Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale, Partita IVA n. 04349061004, iscrizione R.E.A. al n. 757172/92, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/06/1993 (G.U. 14/06/1993), iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione tenuto dall'IVASS, Sez. I, al n. 1.00022 dal 3/01/2008, Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo HDI Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015, PEC hdi.assicurazioni@pec.hdia.it, rappresentata da Fabio Rogato,

munito dei necessari poteri (di seguito "**HDI**")

- da una parte -

E

Sella SGR S.p.A. (già SELLA GESTIONI SGR)**,** con sede in via Filippo Sassetti 32, 20124 Milano, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Milano al n. 07184880156, appartenente al Gruppo IVA Maurizio Sella S.A.A. con Partita IVA 02675650028 e al gruppo bancario denominato Sella, iscritta al n. 5 - Sezione Gestori di OICVM, dell'albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 35 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, PEC sellasgr@pec.sellasgr.it, in persona del Direttore Generale Mario Romano (di seguito la "**SGR**");

- dall'altra parte -

(HDI e SGR, individualmente, definite anche la "**Parte**" e, collettivamente, definite le "**Parti**").

PREMESSO CHE

A)la SGR ha istituito il Fondo Pensione aperto denominato EURORISPARMIO Previdenza complementare fondo pensione aperto (in seguito anche "**Fondo Pensione Eurorisparmio**"), costituito in forma di patrimonio di destinazione separato ed autonomo, autorizzato all'esercizio dell'attività ed iscritto all'albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione in data 13 gennaio 1999 con il numero 50;

B)la SGR e CBA Vita S.p.A. hanno stipulato una convenzione ai sensi dell'art. 6, co.7, del d. lgs. 252/2005 per l'assicurazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita vitalizia che costituisce allegato n. 2 (Condizioni e modalità di erogazione delle rendite) al Regolamento del suddetto Fondo Pensione Eurorisparmio (di seguito "**Convenzione**");

C)HDI ha incorporato tramite fusione la società "CBA Vita S.p.A." con effetto dal 29 giugno 2017, e che quindi per effetto di tale fusione (di seguito la "**Fusione**") è subentrata a quest'ultima nella Convenzione, assumendone i relativi diritti e obbligazioni;

D)le Parti con la sottoscrizione della presente appendice integrativa (di seguito l'"**Appendice**") intendono di comune accordo modificare e integrare la Convenzione come di seguito riportato.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

1.1 Premesse ed Allegati

Le premesse e gli allegati (di seguito gli "**Allegati**") sono parte integrante e sostanziale della presente Appendice.

1.2 Assenza di Novazione

Fermo ed impregiudicato quanto espressamente previsto nelle disposizioni che seguono, la sottoscrizione e l'esecuzione della presente Appendice non costituisce né implica rinuncia ad alcuna pattuizione della Convenzione né acquiescenza ad eventuali inadempimenti delle Parti ad altri obblighi o impegni previsti dalla Convenzione. Salvo quanto espressamente previsto nelle disposizioni che seguono, le Parti si danno reciprocamente atto che la sottoscrizione e l'esecuzione della presente Appendice non costituisce novazione dei rispettivi diritti ed obblighi stabiliti nella Convenzione. Di conseguenza, tutte le previsioni della Convenzione non modificate dalla presente Appendice rimarranno pienamente valide ed efficaci tra le Parti.

1.3 Efficacia e validità

Le Parti convengono che la presente Appendice sarà valida ed efficace con decorrenza dalla data del 1° aprile 2024.

ARTICOLO 2

Le Parti intendono modificare consensualmente l'art. 1 della Convenzione al fine di integrare il relativo comma 3 con il sottocomma 3.4 avente il testo di seguito riportato:

" 3.4 rendita vitalizia con controassicurazione da corrispondere all'Assicurato finché è in vita; in seguito, al decesso dell'Assicurato, sarà corrisposto ai beneficiari designati il capitale di copertura della rendita diminuito delle rate di rendita corrisposte fino al momento del decesso."

ARTICOLO 3

Le Parti intendono modificare consensualmente l'art. 2 dell'Allegato A (Modalità di Rivalutazione delle Rendite) della Convenzione sostituendolo integralmente con il testo di seguito riportato:

"**Art.2 - MISURA E RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA NEL CORSO DELLA SUA EROGAZIONE**

Nel corso del pagamento della rendita, la misura annua di rivalutazione è pari - se positivo - al rendimento attribuito determinato secondo i criteri di cui al precedente articolo. Qualora tale rendimento risulti negativo, la misura annua di rivalutazione è pari a zero. Ad ogni successiva ricorrenza annua della data di scadenza, la prestazione in essere verrà rideterminata aggiungendo alla rendita garantita all'anno precedente la rivalutazione al tasso di interesse di cui al primo comma."

ARTICOLO 4

Le Parti intendono di comune accordo sostituire integralmente l'Allegato B (Coefficienti di Conversione in Rendita) della Convenzione con l'Allegato 1 della presente Appendice, dandosi reciprocamente atto che le modifiche dei Coefficienti di Conversione in Rendita riportate nell'Allegato 1 dell'Appendice, e le modifiche indicate al precedente articolo 3 non si applicheranno ai soggetti già aderenti al Fondo Pensione Eurorisparmio precedentemente alla data del 1° aprile 2024 che richiedano l'erogazione della prestazione assicurativa prima della data del 1° aprile 2027.

Elenco Allegati:

Allegato 1: ALLEGATO B - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA

ALLEGATO 1

ALLEGATO B - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RENDITA ANNUA

Il valore della rendita annua si determina moltiplicando il montante contributivo da convertire in rendita per il coefficiente relativo alla forma di rendita prescelta determinato in base all'età dell'Aderente ed alla rateazione della rendita (con esclusione della rendita reversibile).

L'età è calcolata in anni interi per arrotondamento alla data della richiesta di conversione del montante contributivo in rendita effettuando la seguente correzione di età in funzione dell'anno di nascita dell'Aderente.

Anno di nascita	Correzione dell'età
Fino al 1907	+7
Dal 1908 al 1917	+6
Dal 1918 al 1921	+5
Dal 1922 al 1925	+4
Dal 1926 al 1937	+3
Dal 1938 al 1947	+2
Dal 1948 al 1957	+1
Dal 1958 al 1966	0
Dal 1967 al 1978	-1
Dal 1979 al 1990	-2
Dal 1991 al 2003	-3
Dal 2004 al 2017	-4
Dal 2018 al 2020	-5
Dal 2021 in poi	-6

Per determinare la rata di rendita si divide il valore della rendita annua per il numero delle rate da corrispondere (ad esempio se è stata scelta la rateazione mensile, per determinare l'importo la rata di rendita si divide l'importo della rendita annua per 12).

La rendita reversibile si ottiene sulla base dell'età arrotondata corretta di entrambi i beneficiari applicando il relativo coefficiente rilevato nella tabella allegata. L'età di entrambi i beneficiari deve essere corretta sulla base dell'anno di nascita in funzione della tabella sopra riportata. La rendita reversibile viene corrisposta unicamente in rate annuali.

I coefficienti per la conversione del montante in rendita reversibile sono riferiti per età della testa reversionaria che siano comprese entro un intervallo di 5 anni in più o in meno rispetto all'età della testa primaria. La Società si rende disponibile a calcolare ed a fornire al Fondo Pensione i coefficienti relativi a combinazioni di età non comprese tra quelle allegate.

BASI TECNICHE ADOTTATE

Per la determinazione dei coefficienti sono state adottate le seguenti ipotesi di natura demografica e finanziaria:

1. ipotesi demografica

Le probabilità di sopravvivenza vengono calcolate con riferimento alla tavola di mortalità, indifferenziata per sesso, denominata A62D come elaborata dall'ANIA con ipotesi di presenza del sesso maschile nella misura del 70%.

2. ipotesi finanziaria

Tasso di interesse del 0% annuo composto posticipato.

CARICAMENTI

Per la determinazione dei coefficienti sono stati applicati

- un caricamento per le spese di inserimento in convenzione pari all'1,25% del premio di tariffa;
- un caricamento per le spese di erogazione della rendita, espresso in percentuale del valore capitale della rendita stessa e variabile in funzione della rateazione prescelta dall'Assicurato, come indicato nella seguente tabella:

Rateazione della rendita	Caricamento per spese di erogazione
Annuale	0,0%
Semestrale	0,125%
Trimestrale	0,375%
Mensile	1,375%

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE PER LE RENDITE

RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO

Rendita annua assicurata per 1 euro di premio

	pagabile in rate posticipate			
Età	**annuali**	**semestrali**	**trimestrali**	**mensili**
50	0,0259065	0,0257060	0,0255595	0,0252558
51	0,0265714	0,0263613	0,026209**0**	0,0258961
52	0,0272696	0,0270493	0,0268905	0,026568**0**
53	0,0280034	0,0277721	0,0276065	0,0272738
54	0,0287752	0,0285320	0,0283592	0,0280156
55	0,0295879	0,0293318	0,0291513	0,0287961
56	0,0304448	0,0301747	0,0299859	0,0296185
57	0,0313498	0,0310647	0,0308668	0,0304863
58	0,0323073	0,0320057	0,0317980	0,0314036
59	0,0333221	0,0330028	0,0327844	0,0323750
60	0,0343991	0,0340601	0,0338303	0,0334049
61	0,0355430	0,0351827	0,0349404	0,0344977
62	0,0367582	0,0363745	0,0361184	0,0356575
63	0,0380503	0,0376408	0,0373700	0,0368892
64	0,0394253	0,0389877	0,0387006	0,0381983
65	0,0408913	0,0404225	0,0401175	0,0395920
66	0,0424603	0,0419569	0,0416323	0,0410819
67	0,0441454	0,0436038	0,0432575	0,0426796
68	0,0459591	0,0453745	0,0450041	0,0443965
69	0,0479159	0,0472833	0,0468861	0,0462456
70	0,0500310	0,0493442	0,0489170	0,0482407
71	0,0523210	0,0515735	0,0511125	0,0503964
72	0,0548050	0,0539884	0,0534897	0,0527295
73	0,0575007	0,0566056	0,0560642	0,0552556
74	0,0604299	0,0594463	0,0588568	0,0579942
75	0,0636197	0,0625340	0,0618900	0,0609674
76	0,0671006	0,0658987	0,0651924	0,0642026
77	0,0709084	0,0695725	0,0687947	0,0677300
78	0,0750762	0,0735851	0,0727262	0,0715763
79	0,0796261	0,0779569	0,0770042	0,0757599
80	0,0845981	0,0827226	0,0816627	0,0803116

RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO PAGABILE IN MODO CERTO PER I PRIMI 5 ANNI

Rendita annua assicurata per 1 euro di premio

	pagabile in rate posticipate			
Età	**annuali**	**semestrali**	**trimestrali**	**mensili**
50	0,0258929	0,0256925	0,0255462	0,0252426
51	0,0265558	0,0263460	0,0261937	0,0258811
52	0,0272518	0,0270317	0,0268732	0,0265509
53	0,0279831	0,0277520	0,0275867	0,0272542
54	0,0287520	0,0285090	0,0283365	0,0279932
55	0,0295614	0,0293057	0,0291254	0,0287706
56	0,0304146	0,0301450	0,0299564	0,0295894
57	0,0313152	0,0310307	0,0308331	0,0304531
58	0,0322674	0,0319666	0,0317592	0,0313654
59	0,0332757	0,0329571	0,0327392	0,0323305
60	0,0343444	0,0340064	0,0337772	0,0333527
61	0,0354781	0,0351190	0,0348774	0,0344359
62	0,0366814	0,0362991	0,0360440	0,0355841
63	0,0379595	0,0375519	0,0372821	0,0368026
64	0,0393185	0,0388831	0,0385972	0,0380967
65	0,0407664	0,0403003	0,0399970	0,0394734
66	0,0423139	0,0418139	0,0414912	0,0409430
67	0,0439729	0,0434350	0,0430910	0,0425161
68	0,0457536	0,0451741	0,0448065	0,0442022
69	0,0476690	0,0470424	0,0466488	0,0460123
70	0,0497310	0,0490523	0,0486294	0,0479580
71	0,0519534	0,0512159	0,0507604	0,0500506
72	0,0543505	0,0535469	0,0530552	0,0523032
73	0,0569359	0,0560576	0,0555253	0,0547270
74	0,0597240	0,0587620	0,0581842	0,0573348
75	0,0627317	0,0616751	0,0610460	0,0601402
76	0,0659757	0,0648122	0,0641260	0,0631580
77	0,0694744	0,0681896	0,0674391	0,0664024
78	0,0732408	0,0718190	0,0709960	0,0698841
79	0,0772798	0,0757031	0,0747994	0,0736046
80	0,0816000	0,0798505	0,0788563	0,0775699

RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO PAGABILE IN MODO CERTO PER I PRIMI 10 ANNI

Rendita annua assicurata per 1 euro di premio

	pagabile in rate posticipate			
Età	**annuali**	**semestrali**	**trimestrali**	**mensili**
50	0,0258487	0,0256490	0,0255030	0,0252000
51	0,0265056	0,0262965	0,0261447	0,0258327
52	0,0271946	0,0269753	0,0268173	0,0264958
53	0,0279178	0,0276876	0,0275230	0,0271914
54	0,0286770	0,0284353	0,0282635	0,0279213
55	0,0294751	0,0292208	0,0290414	0,0286878
56	0,0303148	0,0300469	0,0298593	0,0294937
57	0,0311995	0,0309169	0,0307205	0,0303421
58	0,0321326	0,0318342	0,0316283	0,0312363
59	0,0331184	0,0328026	0,0325865	0,0321801
60	0,0341606	0,0338260	0,0335988	0,0331770
61	0,0352632	0,0349080	0,0346688	0,0342305
62	0,0364296	0,0360523	0,0357999	0,0353439
63	0,0376642	0,0372625	0,0369961	0,0365213
64	0,0389713	0,0385431	0,0382614	0,0377662
65	0,0403566	0,0398993	0,0396008	0,0390839
66	0,0418272	0,0413379	0,0410213	0,0404809
67	0,0433903	0,0428660	0,0425295	0,0419639
68	0,0450517	0,0444889	0,0441306	0,0435381
69	0,0468174	0,0462118	0,0458297	0,0452078
70	0,0486907	0,0480386	0,0476304	0,0469768
71	0,0506750	0,0499715	0,0495349	0,0488472
72	0,0527721	0,0520121	0,0515445	0,0508205
73	0,0549810	0,0541594	0,0536581	0,0528949
74	0,0572997	0,0564108	0,0558728	0,0550676
75	0,0597225	0,0587606	0,0581828	0,0573335
76	0,0622417	0,0612006	0,0605804	0,0596837
77	0,0648437	0,0637178	0,0630521	0,0621060
78	0,0675083	0,0662919	0,0655781	0,0645803
79	0,0702020	0,0688914	0,0681273	0,0670763
80	0,0728890	0,0714801	0,0706644	0,0695594

RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE REVERSIBILE SU UN SECONDO ASSICURATO A PREMIO UNICO

Percentuale di reversibilità: 100%

Rendita annua assicurata, pagabile in rate annuali posticipate, per 1 euro di premio

Età testa primaria	**Differenza in anni tra l'età della testa primaria e quella della testa reversionaria**										
	-5	**-4**	**-3**	**-2**	**-1**	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
50	0,0212076	0,0214960	0,0217788	0,0220548	0,0223230	0,0225825	0,0228324	0,0230716	0,0232995	0,0235158	0,0237198
51	0,0216674	0,0219683	0,0222635	0,0225519	0,0228324	0,0231037	0,0233649	0,0236152	0,0238538	0,0240801	0,0242938
52	0,0221471	0,0224615	0,0227700	0,0230716	0,0233649	0,0236489	0,0239224	0,0241845	0,0244344	0,0246715	0,0248955
53	0,0226482	0,0229767	0,0232995	0,0236152	0,0239224	0,0242198	0,0245064	0,0247811	0,0250431	0,0252919	0,0255269
54	0,0231718	0,0235158	0,0238538	0,0241845	0,0245064	0,0248182	0,0251187	0,0254070	0,0256821	0,0259434	0,0261903
55	0,0237198	0,0240801	0,0244344	0,0247811	0,0251187	0,0254460	0,0257616	0,0260644	0,0263535	0,0266283	0,0268879
56	0,0242938	0,0246715	0,0250431	0,0254070	0,0257616	0,0261054	0,0264372	0,0267557	0,0270599	0,0273491	0,0276224
57	0,0248955	0,0252919	0,0256821	0,0260644	0,0264372	0,0267989	0,0271481	0,0274836	0,0278041	0,0281087	0,0283966
58	0,0255269	0,0259434	0,0263535	0,0267557	0,0271481	0,0275291	0,0278972	0,0282509	0,0285889	0,0289101	0,0292137
59	0,0261903	0,0266283	0,0270599	0,0274836	0,0278972	0,0282991	0,0286876	0,0290609	0,0294177	0,0297568	0,0300773
60	0,0268879	0,0273491	0,0278041	0,0282509	0,0286876	0,0291120	0,0295224	0,0299168	0,0302939	0,0306523	0,0309911
61	0,0276224	0,0281087	0,0285889	0,0290609	0,0295224	0,0299713	0,0304052	0,0308224	0,0312213	0,0316006	0,0319596
62	0,0283966	0,0289101	0,0294177	0,0299168	0,0304052	0,0308801	0,0313395	0,0317813	0,0322040	0,0326063	0,0329875
63	0,0292137	0,0297568	0,0302939	0,0308224	0,0313395	0,0318428	0,0323297	0,0327983	0,0332470	0,0336747	0,0340797
64	0,0300773	0,0306523	0,0312213	0,0317813	0,0323297	0,0328635	0,0333804	0,0338784	0,0343559	0,0348109	0,0352420
65	0,0309911	0,0316006	0,0322040	0,0327983	0,0333804	0,0339474	0,0344974	0,0350279	0,0355365	0,0360215	0,0364809
66	0,0319596	0,0326063	0,0332470	0,0338784	0,0344974	0,0351014	0,0356878	0,0362536	0,0367965	0,0373141	0,0378045
67	0,0329875	0,0336747	0,0343559	0,0350279	0,0356878	0,0363325	0,0369589	0,0375636	0,0381439	0,0386971	0,0392212
68	0,0340797	0,0348109	0,0355365	0,0362536	0,0369589	0,0376483	0,0383187	0,0389662	0,0395875	0,0401797	0,0407405
69	0,0352420	0,0360215	0,0367965	0,0375636	0,0383187	0,0390576	0,0397761	0,0404704	0,0411367	0,0417716	0,0423725
70	0,0364809	0,0373141	0,0381439	0,0389662	0,0397761	0,0405693	0,0413409	0,0420867	0,0428022	0,0434837	0,0441287
71	0,0378045	0,0386971	0,0395875	0,0404704	0,0413409	0,0421937	0,0430239	0,0438258	0,0445953	0,0453284	0,0460221
72	0,0392212	0,0401797	0,0411367	0,0420867	0,0430239	0,0439425	0,0448364	0,0457003	0,0465294	0,0473194	0,0480670
73	0,0407405	0,0417716	0,0428022	0,0438258	0,0448364	0,0458270	0,0467913	0,0477236	0,0486183	0,0494712	0,0502778
74	0,0423725	0,0434837	0,0445953	0,0457003	0,0467913	0,0478613	0,0489031	0,0499109	0,0508784	0,0518001	0,0526698
75	0,0441287	0,0453284	0,0465294	0,0477236	0,0489031	0,0500606	0,0511886	0,0522799	0,0533274	0,0543230	0,0552624
76	0,0460221	0,0473194	0,0486183	0,0499109	0,0511886	0,0524433	0,0536665	0,0548498	0,0559829	0,0570604	0,0580761
77	0,0480670	0,0494712	0,0508784	0,0522799	0,0536665	0,0550291	0,0563574	0,0576395	0,0588675	0,0600348	0,0611363
78	0,0502778	0,0518001	0,0533274	0,0548498	0,0563574	0,0578386	0,0592796	0,0606711	0,0620036	0,0632711	0,0644683
79	0,0526698	0,0543230	0,0559829	0,0576395	0,0592796	0,0608880	0,0624536	0,0639648	0,0654133	0,0667927	0,0680935
80	0,0552624	0,0570604	0,0588675	0,0606711	0,0624536	0,0642022	0,0659039	0,0675484	0,0691262	0,0706270	0,0720383

RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE CON CONTROASSICURAZIONE A PREMIO UNICO

Rendita annua assicurata per 1 euro di premio

	pagabile in rate posticipate			
Età	**annuali**	**semestrali**	**trimestrali**	**mensili**
50	0,0224169	0,0222630	0,0221457	0,0218889
51	0,0229365	0,0227759	0,0226545	0,0223908
52	0,0234806	0,0233130	0,0231872	0,0229163
53	0,0240510	0,0238760	0,0237454	0,0234668
54	0,0246497	0,0244667	0,0243310	0,0240444
55	0,0252789	0,0250872	0,0249461	0,0246510
56	0,0259408	0,0257398	0,0255930	0,0252888
57	0,0266382	0,0264271	0,0262741	0,0259603
58	0,0273739	0,0271520	0,0269923	0,0263832
59	0,0281512	0,0279176	0,0274448	0,0271144
60	0,0289737	0,0287273	0,0282287	0,0278870
61	0,0298454	0,0292380	0,0290584	0,0287046
62	0,0307708	0,0301263	0,0299379	0,0295712
63	0,0317548	0,0310697	0,0308717	0,0304912
64	0,0323762	0,0320734	0,0318650	0,0314696
65	0,0334654	0,0331434	0,0329235	0,0325121
66	0,0346296	0,0342864	0,0340541	0,0336253
67	0,0358770	0,0355103	0,0352642	0,0348166
68	0,0372166	0,0368239	0,0365627	0,0360946
69	0,0386591	0,0382373	0,0379593	0,0368793
70	0,0402164	0,0397621	0,0388166	0,0383124
71	0,0419027	0,0406979	0,0403895	0,0398596
72	0,0429376	0,0424235	0,0420929	0,0415347
73	0,0448570	0,0442987	0,0439431	0,0433535
74	0,0469519	0,0463432	0,0459593	0,0453350
75	0,0492468	0,0485805	0,0481644	0,0475014
76	0,0517710	0,0510384	0,0494785	0,0487919
77	0,0545600	0,0524977	0,0520225	0,0512896
78	0,0562095	0,0553526	0,0548318	0,0540466
79	0,0594754	0,0585210	0,0579474	0,0571025
80	0,0631254	0,0620560	0,0597858	0,0589050

HDI ASSICURAZIONI S.P.A.
Fabio Rogato

SELLA SGR S.P.A.
Mario Romano